

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA ALL'INTERNO DELLE AREE A CACCIA SPECIFICA (ACS) NELL'A.T.C. AL 1 "Valcerrina-Casalese". (Art.10 Legge Regionale n.5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistica-venatoria")

Art.1 - FINALITA' ED OBIETTIVI -

Le Aree a Caccia Specifica (ACS) vengono istituite ai sensi dell'art.10, commi 4 e 5 della Legge Regionale n.5 del 19 giugno 2018. Le stesse sono zone delimitate all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per gestire selettivamente la fauna, focalizzandosi sulla protezione di alcune specie (es. lepre (*Lepus europaeus*), fagiano (*Phasianus colchicus*) e starna (*Perdix perdix*), sempre in calo demografico nell'ATC AL1, permettendo, in tal modo, una gestione selettiva del prelievo venatorio, focalizzata sul controllo di alcune specie (es. ungulati, volpe, corvidi, minilepre) per evitare danni e squilibri ecosistemici. Le (ACS) rappresentano uno strumento fondamentale della moderna gestione faunistica-venatoria, bilanciando le esigenze di tutela della biodiversità e controllo della densità delle popolazioni animali.

Art.2 - REGOLE GESTIONALI -

Per garantire assoluta protezione alle specie di fauna sopra meglio specificate (lepre, fagiano starna) ed evitare ogni forma di eccessivo disturbo nell'ACS che possa condizionare il regolare sviluppo e l'incremento di dette specie protette, all'interno delle ACS, ogni forma di caccia è finalizzata al raggiungimento delle densità compatibili delle specie cinghiale, capriolo, volpe, gazza, cornacchia grigia e cornacchia nera nel rispetto delle attività produttive agro-silvo-pastorali, presenti sul territorio e con la salvaguardia e l'incremento delle componenti faunistiche protette.

Ogni altra tipologia di caccia non espressamente autorizzata nel presente regolamento, non ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella gestione delle ACS, è vietata, per evitare anche un eccessivo disturbo alle specie di fauna oggetto di tutela. Infatti, l'eccessiva introduzione di cani e cacciatori può causare l'interruzione dei cicli riproduttivi e incidere negativamente sulle popolazioni locali, oltre che sulle specie protette.

Art.3 - TIPOLOGIE DI CACCIA CANSSENTITE NEL RISPETTO DEI REG.ATC AL1 -

- a)-Caccia di selezione alla specie capriolo;
- b)-caccia alla specie volpe a squadra con l'ausilio dei cani ed al singolo;
- c)-caccia ai corvidi in appostamento temporaneo: (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia);
- d)-caccia programmata al cinghiale a squadra se non ostativa con divieti imposti da ord. (PSA);
- e)-caccia di selezione al cinghiale a squadra se non ostativa con divieti imposti da ord. (PSA);
- f)-caccia alla minilepre, **qualora l'ATC la ritenga necessaria**.

La caccia di selezione agli ungulati può essere esercitata nell'ACS dalle squadre composte da cacciatori formati e regolarmente autorizzati dall'ATC AL1 nel rispetto dei relativi regolamenti ed in conformità ai piani di prelievo selettivi nelle modalità e periodi imposti dalla Regione Piemonte nel relativo calendario venatorio.

L'esercizio venatorio agli ungulati dovrà essere svolto all'interno della zona assegnata dall'ATC AL1, comprendente un'ACS, nel rispetto assoluto dei rispettivi regolamenti della caccia di selezione predisposti dall'ATC AL1 e nel rispetto delle linee guida e del calendario venatorio della Regione Piemonte.

1)-La caccia al cinghiale a squadra con l'ausilio dei cani, sia di selezione che programmata, è consentita solamente alla squadra assegnataria della zona ove l'ACS ricade nel rispetto dei relativi regolamenti imposti dall'ATC AL1 e delle ordinanze emesse dal Commissario straordinario alla PSA.

Per impedire un eccessivo disturbo alle specie di fauna oggetto di tutela ivi presenti, la caccia al cinghiale a squadra sia in forma programmata che di selezione con l'ausilio dei cani, è consentita solamente con il metodo della "girata" in forma collettiva con tre cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione del cinghiale. Tutti i cacciatori devono aver frequentato il corso di biosicurezza.

Sono vietate le "girate" condotte in parallelo con altre squadre nella medesima ACS.

2)-La caccia alla specie capriolo è consentita esclusivamente di selezione ed in appostamento temporaneo e può essere esercitata dai cacciatori regolarmente autorizzati dall'ATC AL1 nel rispetto del relativo regolamento imposto dal medesimo ATC in ottemperanza al regolamento venatorio regionale e dei previsti piani di prelievo selettivi consentiti dalla Regione Piemonte.

3)-La caccia alla volpe all'interno delle ACS, fino alla data di chiusura della caccia programmata al cinghiale a squadra che di selezione a squadra, ogni prelievo è consentito, nel corso delle "girate", ai componenti delle rispettive squadre il cui eventuale abbattimento dovrà essere effettuato con il medesimo munizionamento utilizzato a tale tipo di attività venatoria.

Successivamente a tale data, nell'ACS la caccia alla volpe può essere esercitata, nel rispetto dell'apposito regolamento imposto dall'ATC AL1, nei periodi indicati nel calendario venatorio regionale, dalla squadra di caccia alla volpe autorizzata dall'ATC AL1.

L'avvenuta costituzione di una squadra, con apposito modulo, dovrà essere presentata nei tempi previsti all'ATC AL1 nel rispetto del vigente ed apposito regolamento. Nella richiesta autorizzativa deve essere riportato l'elenco nominativo di tutti i componenti con gli estremi del relativo porto d'armi, l'indicazione del caposquadra e di un vice, nonché di una GG.VV. in qualità di responsabile.

La squadra operante nell'ACS, nel corso della cacciata, deve garantire la costante presenza di una GG.VV. che, in qualità di responsabile, comunicherà, senza ritardo, con apposito modulo da far pervenire all'ATC AL1, le risultanze delle battute ed eventuali abbattimenti effettuati.

Il prelievo della volpe è consentito anche al cacciatore singolo autorizzato dall'ATC AL1. Lo stesso può esercitare la caccia alla volpe nell'ACS solo in appostamento temporaneo e dovrà utilizzare fucile a canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm.6.

Nella richiesta redatta in apposito modulo, il cacciatore dovrà indicare anche la targa del proprio mezzo di trasporto.

4)-La caccia ai corvidi (cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia) è autorizzata, previa specifica autorizzazione nominativa concessa ai cacciatori che ne facciano richiesta, esclusivamente da appostamento temporaneo nei periodi di preapertura della caccia programmata, nonché negli altri periodi meglio specificati nel calendario venatorio regionale e ratificati dal Comitato di gestione dell'ATC AL1.

Nella richiesta redatta in apposito modulo, il cacciatore, oltre ad indicare gli estremi del proprio porto d'armi, dovrà indicare anche la targa del proprio mezzo di trasporto.

5)-La caccia alla minilepre, solamente qualora sia ritenuta necessaria dall'ATC per prevenire la competizione con la lepre oggetto di tutela, è consentita, esclusivamente, nei periodi indicati nel calendario venatorio regionale, previa specifica autorizzazione nominativa rilasciata dall'ATC AL1, ad una squadra di cacciatori non superiore a tre, che ne facciano richiesta e che, in qualità di responsabile delle operazioni, abbiano al loro interno un operatore munito di decreto di GG.VV. che dovrà essere indicato nell'apposita istanza comprendente tutti in nominativi componenti la squadra. I cani utilizzati non devono superare le tre unità.

6)-Qualora l'ACS dovesse ricadere in una zona di restrizione di cui all'ord.n.7/2025 e ss.mm. emessa dal Commissario Straordinario alla PSA, per l'esercizio venatorio in tutte le sue forme di caccia si applicano le restrizioni ivi imposte relative alla caccia in forma collettiva.

7)- Prima dell'inizio ed alla fine di ogni tipologia di caccia consentita dal presente regolamento, oltre alle consuete incompenze da adempiere, ogni responsabile di una squadra e l'operatore che pratica la caccia singolarmente, devono dare avviso telefonico all'incaricato dell'ATC AL1 (**0142 71288/3469613037/WhatsApp**).

Art.4 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA -

1)-Attività di controllo alla specie cinghiale:

Fermo restando quando stabilito dalle ordinanze n.5/2024 e n.7/2025 e ss.mm. emesse dal

Commissario Straordinario alla PSA in materia di biosicurezza, al termine della stagione venatoria sarà possibile procedere all'attività di controllo/depopolamento della specie cinghiale all'interno dell'ACS, previa autorizzazione e coordinamento dell'ATC AL1.

L'attività di controllo può essere effettuata dai soggetti indicati all'art.19 della legge 157/92 e ss.mm., da operatori abilitati e formati che saranno individuati dall'ATC AL1.

Tutto il personale che svolge attività di controllo faunistico nelle ACS o attività venatoria verso la specie cinghiale, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali ed aver conseguito relativo attestato rilasciato dall'ASL/ALC.

Come previsto al n.5 dell'art.4 della suddetta ord. n.7/2025, l'attività di depopolamento dei cinghiali può essere attuata anche con il metodo della “cerca” a piedi e da veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a *imaging* termico, ad infrarosso a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo – purchè fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto al piano di campagna.

Il controllo faunistico alla specie cinghiale, può essere effettuato anche con il metodo della “girata” in forma collettiva con tre cani e un massimo di 15 persone per unità di gestione.

Sono vietate le “girate” condotte in parallelo con altre squadre nella medesima ACS.

I capi abbattuti in attività di controllo faunistico nelle ACS, anche se non soggette a zone di restrizione e zone CEV possono essere lasciati nella disponibilità dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico.

Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi devono risultare negativi ai test di laboratorio per la ricerca del virus PSA e gestiti nel rispetto delle disposizioni relative alla biosicurezza indicati all'allegato (I) dell'ord.n.7/2025 PSA.

Come indicato al n.8 dell'art.4 dell'ord. n.5/2024 PSA, è vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, inclusa la zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto dai cinghiali abbattuti in tali zone. Pertanto, anche se l'ACS non dovesse ricadere in tali zone, sono attuate le medesime regole di divieto.

2)-Attività di controllo alla specie volpe:

I piani di contenimento alla specie volpe nelle ACS possono essere effettuati su coordinamento ed autorizzazione dell'ATC AL1 dai soggetti indicati all'art.19 della legge 157/92 e ss.mm., da operatori abilitati e formati che saranno individuati dall'ATC AL1.

Essi possono essere effettuate con tecniche autorizzate come abbattimento selettivo (con carabina, visore notturno, altana), interventi con cani da tana (settembre-febbraio) nel rispetto dei piani faunistico-venatori regionali che definiscono le modalità e i periodi, in conformità della Legge 157/92 e della L.R. 5/2018.

3)-Piani di contenimento alla minilepre:

I piani di contenimento alla specie minilepre nelle ACS possono essere effettuati, su coordinamento ed autorizzazione dell'ATC AL1, dai soggetti indicati all'art.19 della legge 157/92 e ss.mm., da operatori abilitati e formati che saranno individuati dall'ATC AL1. Gli operatori non devono essere più di tre unità inclusa la presenza di una GG.VV quale responsabile, anche con l'utilizzo di cani non superiore a tre unità.

Art.5 – DIVIETI -

Nell'ACS è fatto divieto assoluto di:

1)-effettuare l'esercizio venatorio per il prelievo di capi di fauna selvatica non appartenenti alle specie cacciabili contemplati nel presente regolamento.

2)-Addestrare ed allenare i cani in ogni sua forma ad eccezione dell'utilizzo dei cani in quanto ausiliari ritenuti necessari all'esecuzione delle operazioni di censimento autorizzate dall'ATC AL1, per la raccolta dei dati statistici da esaminare ai fini scientifici da valutare tecnicamente per verificare l'efficacia del progetto intrapreso anche ai fini del rinnovo triennale della concessione regionale di ogni singola ACS.

3)-Causare volontariamente spostamenti di fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita della selvaggina protetta.

4)-E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso pali e tabelle perimetrali.

5)-Non è consentito, senza giustificato motivo, l'attraversamento dell'ACS con fucile carico e fuori dal fodero alle persone non autorizzate.

In caso di necessità legata al recupero di ungulati feriti (cinghiale/caprioli), le operazioni devono essere autorizzati dall'ATC AL1 che dovrà autorizzarne anche telefonicamente le operazioni e l'accesso all'ACS.

Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno dell'ACS e/o che vi sia anche soltanto lo sconfinamento degli ausiliari, il relativo recupero deve avvenire in sicurezza e nel rispetto delle normative venatorie vigenti, con fucile scarico ed in custodia, previo avviso immediato al relativo gestore dell'ente di riferimento.

6)-Detenere ed utilizzare munizione spezzata in tutte le forme di caccia al cinghiale, per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata (DGR 06.05.2013, n.17-5754 – all. “A“, art.7 lett.a).

Art. 6 – SANZIONI -

Per ogni violazione in materia venatoria non prevista ai divieti dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92, dell'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5, nonché delle attuali norme venatorie vigenti in materia.

Art. 7 – VIGILANZA -

La vigilanza venatoria sull'applicazione del presente regolamento e nel rispetto delle varie norme venatorie vigenti è affidata ai soggetti indicati nell'art.27 della Legge 11 febbraio 1992, n.157.

Art.8 – MONITORAGGIO/PREVENZIONE PSA -

In ottemperanza alla D.G.R. n.20 – 8485 del 1° marzo 2019 della Regione Piemonte, in ordine al n.5 del relativo allegato, “Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che ante mortem mostrava eventuali comportamenti anomali di qualsiasi tipo deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (n.b.: lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio”.

All'interno delle ACS, al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria/controllo della fauna selvatica contemplata nel presente regolamento, previa autorizzazione dell'ATC AL1, possono essere svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza altre attività podistiche previste all'allegato n. 2 dell'ordinanza n.7/2025 e ss.mm. emessa dal Commissario straordinario alla PSA.

Art.9 - DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO -

Il presente regolamento ha validità triennale dalla data di concessione regionale ed è rinnovabile alla relativa scadenza delle concessioni delle rispettive ACS in ottemperanza della DGR 27 maggio 2024, n.57-8673 e della L.R. n.5/2018.

Il Comitato di gestione, per ogni necessità rilevata, può apportare eventuali modifiche al presente regolamento.